

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

46° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente ACHILLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale» (3206), approvato dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 2, 9, 12 e <i>passim</i>
BOFFA (Com.-PDS)	4, 7
COLOMBO (DC)	11
GRANELLI (DC)	5, 7
MARGHERI (Com.-PDS)	9
ORLANDO (DC)	14
VITALONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	12

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale» (3206), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale», già approvato dalla Camera dei deputati, e sul quale riferirò io stesso alla Commissione.

Onorevoli colleghi, ricorderete che di questo provvedimento si è molto parlato. Fin dall'incontro di Parigi del 1989 i paesi dell'Europa occidentale si erano impegnati, nel gruppo G24, a predisporre un piano di collaborazione e di assistenza verso i paesi dell'Europa centrale ed orientale che, avendo mutato il proprio sistema politico ed economico, risentivano dei riflessi negativi della fase di transizione ed abbisognavano quindi di un aiuto sostanziale.

Nell'ambito di quella decisione, già alcune iniziative sono state assunte. Ritengo che la più importante di esse sia la costituzione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, di cui il dottor Sarcinelli è vicedirettore, che ha già iniziato la sua attività, più altri istituti che attengono alla formazione, alla ricerca e alla cooperazione interuniversitaria.

Sono state sviluppate altresì iniziative tendenti a fornire aiuti di emergenza ed il nostro Parlamento ha votato due leggi, la prima nel 1990, che ha stanziato 100 miliardi di lire per iniziative in favore della Polonia e dell'Ungheria, e la seconda che ha stanziato 150 miliardi come contributo italiano al fondo di stabilizzazione per la Polonia. Per quanto concerne altri aiuti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha destinato 120 miliardi per aiuti alimentari alla Polonia, il Ministero del commercio estero 800 miliardi lire per l'organizzazione di corsi di formazione. Voglio infine ricordare l'«Iniziativa esagonale», richiamata al comma 2 dell'articolo 1, assunta dall'Italia.

È stato quindi presentato dal Governo il 23 settembre 1991 un disegno di legge organico che prevede uno stanziamento complessivo di 900 miliardi, e precisamente 150 miliardi per il 1991, 250 miliardi per il 1992 e 500 miliardi per il 1993, cui si farà fronte con l'utilizzo dell'apposito accantonamento predisposto nel fondo speciale in conto capitale della legge finanziaria 1991, con l'indicazione «Iniziativa per la cooperazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale».

Quindi, anche da questo punto di vista, non vi dovrebbero essere obiezioni da parte della Commissione bilancio, dal momento che sia nel bilancio di quest'anno sia nella legge finanziaria la cifra è stata

appostata con la destinazione specifica che è quella del titolo del disegno di legge che abbiamo al nostro esame.

Il presente provvedimento è a sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei citati paesi.

Ritengo corretto che la Camera dei deputati, modificando il testo originario del Governo, abbia posto al comma 2 dell'articolo 1 una priorità. Si stabilisce infatti: «Sono considerate prioritarie le iniziative da realizzarsi nell'ambito del coordinamento multilaterale esercitato dalla Comunità economica europea e dalle altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia parte». La nostra Commissione, peraltro, terminando l'indagine conoscitiva sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo, aveva espresso eguale auspicio, nel senso di devolvere sempre più fondi alla cooperazione multilaterale per superare le inevitabili dispersioni - per non dire altro - che si registrano nella cooperazione bilaterale. Le sinergie che scaturiscono dall'accorpamento delle disponibilità di tutti i paesi migliorano sicuramente la quantità e soprattutto la qualità e la redditività degli aiuti.

Il provvedimento in esame prevede una serie di strumenti ed in modo particolare l'istituzione di un Comitato interministeriale per la politica economica estera (Cipes), che definisce gli ambiti delle diverse categorie rispetto alle quali si determina la ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti di intervento, anche per quanto riguarda la suddivisione tra intervento multilaterale e bilaterale; inoltre, tale Comitato approva la relazione che annualmente il Ministro degli affari esteri trasmette al Parlamento, contenente le proposte e le motivazioni riguardanti la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità e dei singoli paesi, l'indicazione degli strumenti di intervento e il grado di coordinamento degli stessi con altri interventi, nonché analisi e valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi e delle collaborazioni realizzate con organismi finanziari nazionali e con organizzazioni internazionali. Da questo punto di vista il testo in esame predispone una serie di garanzie e di controlli parlamentari sui programmi e sulla loro esecuzione che certamente appesantisce un po' lo svolgimento delle procedure, ma dà maggiore tranquillità sulla trasparenza delle scelte e sulle modalità di intervento.

Le iniziative di collaborazione - definite nell'articolo 2 - sono realizzate attraverso cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della CEE, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi ed istituzioni finanziari internazionali di cui l'Italia sia parte; ancora, attraverso la concessione di contributi su crediti finanziari, con il limite della capitalizzazione massima di 30 miliardi di lire per ogni iniziativa (per non concentrare su poche iniziative le somme disponibili).

L'articolo 2 stabilisce inoltre i criteri in base ai quali il Cipes deve operare, in quanto gli strumenti come il Mediocredito centrale devono intervenire secondo le quote fissate dal Comitato stesso.

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce: «Il CIPES riserva una quota pari ad almeno il 15 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge per ogni esercizio finanziario a progetti promossi o affidati parzialmente o totalmente a regioni, province ed enti locali, università,

centri di ricerca pubblici e privati senza fini di lucro, organismi di formazione professionale, associazioni ambientaliste, organizzazioni cooperative, mutualistiche e associative che operino nei settori dell'economia sociale, organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Comunità economica europea o da altri organismi internazionali o dal Ministero degli affari esteri, ..., purchè operino senza fini di lucro». La lettura del comma 1 dell'articolo 3 spaventa un po', nel senso che amplia di molto i soggetti delegabili a promuovere i progetti; però io credo che successivamente il Cipes opererà una scelta. In sostanza si tratta di un'opportunità data al Cipes di mettere la capacità di questi enti in relazione ad organismi similari di altri paesi, affinché lo scambio non tenda esclusivamente ad incrementare le attività industriali o economico-produttive, ma alimenti anche il tessuto dei rapporti di carattere localistico. D'altra parte, nell'Iniziativa esagonale era già previsto un raccordo tra regioni di confine di diversi paesi.

Occorre inoltre sottolineare il comma 3 dell'articolo 3, dove si parla di formazione professionale. Sono convinto che l'elemento centrale dell'aiuto che possiamo dare riguarda proprio i programmi di formazione.

L'articolo 4 dà un'indicazione di metodo attraverso il quale il Ministero degli affari esteri può stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici, con soggetti privati che non perseguano fini di lucro, con organizzazioni internazionali ed organismi che ne fanno parte, con università e istituti universitari e con consorzi costituiti tra tali soggetti, per la definizione di programmi ed iniziative.

L'articolo 7, infine, riporta i dati finanziari che ricordavo all'inizio del mio intervento, autorizzando la spesa di lire 150 miliardi per il 1991, 250 miliardi per il 1992 e 500 miliardi per il 1993, per un totale di 900 miliardi di lire. Mi corre l'obbligo di sottolineare - e lo farò presente anche alla Commissione bilancio nel sollecitare il prescritto parere - che la quota di finanziamento per il 1991 non è andata in perenzione in quanto si tratta di un impegno internazionale già assunto; quindi, a norma delle prescrizioni vigenti, il trasferimento sul bilancio 1992 deve essere consentito.

Scusandomi ancora una volta per la sommarietà della relazione, osservo che il provvedimento in esame rimanda a tutta una serie di adempimenti successivi delegati al Cipes e al Ministero degli affari esteri, sia pure di conoscenza del Parlamento: è una legge di spesa i cui obiettivi principali sono evidenti e quindi penso che vi possa essere il consenso della Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOFFA. Desidero anzitutto ringraziare il Presidente per la relazione svolta, che sopperisce alle inevitabili lacune di organizzazione in cui siamo costretti a discutere questo provvedimento.

Non entrerò nel merito dei singoli articoli del disegno di legge giacchè su questi il collega Margheri interverrà nel prosieguo del dibattito. Voglio fare alcuni rilievi di metodo che non hanno semplicemente il significato di un rammarico per come sono andate le

cose, ma che possono fornire in un certo senso un'indicazione su come ci si dovrà muovere nel futuro.

Signor Presidente, giustamente lei ha ricordato che di questo provvedimento si parla da lungo tempo. Esso è stato in particolare da noi sollecitato a più riprese, certamente da più di un anno, soprattutto da quando si è delineato il rischio che l'indispensabile collaborazione con i paesi dell'Europa centro-orientale in trasformazione potesse entrare in concorrenza e a danno dei paesi in via di sviluppo.

Ciò per dire che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge di grande importanza, cui teniamo molto e che ci sembra in questo momento indispensabile. Ciò che non posso non sottolineare, però, è che il disegno di legge, sulla cui urgenza eravamo tutti d'accordo e che abbiamo richiesto da molto tempo, sia stato presentato dal Governo al Parlamento con notevole ritardo e sia stato poi discusso in maniera tale che ci troviamo oggi a doverlo approvare in condizioni di tempo assolutamente insufficienti per una materia di tale rilevanza.

Ci troviamo in sostanza, e non è la prima volta che ciò accade, di fronte ad un dilemma. Dobbiamo approvare il testo così com'è, altrimenti rischiamo che esso non venga approvato in tempo utile dall'altro ramo del Parlamento lasciando senza legislazione una materia che invece ne ha estremo bisogno. Tuttavia per fare ciò dobbiamo accantonare riserve, interrogativi, eventuali emendamenti che saremmo in diritto di introdurre, poichè ciò richiederebbe un esame accurato e quindi un maggiore lasso di tempo.

Faccio tale osservazione anzitutto per lamentare che siamo costretti a lavorare in queste condizioni, ma anche per dire che il futuro Parlamento dovrà tenere presente questa esigenza. La legge verrà approvata, come auspichiamo, quest'oggi per colmare una lacuna altrimenti incolmabile, ma richiederà dei miglioramenti. Ed è questo il messaggio che dobbiamo trasmettere sia al Governo sia al futuro Parlamento, che dovranno sorvegliare sull'applicazione di tali norme, ma che avranno anche il potere di rimettere mano alla legge e modificarla.

GRANELLI. Signor Presidente, come è noto siamo sempre stati favorevoli, anche nei periodi difficili della guerra fredda, a tenere aperto un canale di cooperazione tra paesi diversi e soprattutto tra Est e Ovest. Quindi rientra in una scelta di fondo della nostra politica internazionale il perseguimento di tali obiettivi dotando il paese di strumenti adeguati. Basterebbe ciò per ricordare le ragioni sostanziali che ci portano a valutare positivamente questo provvedimento.

Dobbiamo anche aggiungere che di recente abbiamo spesso lamentato che per venire incontro a questa esigenza di cooperazione con i paesi dell'Est, per far fronte a situazioni di emergenza, si sia ricorsi all'utilizzazione di risorse destinate dalla legge ad altri scopi e ad altre finalità, soprattutto con riferimento ai paesi in via di sviluppo. Fin da allora avevamo accompagnato tali critiche con l'opportunità di realizzare uno strumento, di approvare una legge, di dare maggiore chiarezza e trasparenza anche alle opzioni specifiche del Governo in materia di cooperazione. Ritenevamo e riteniamo che sia estremamente utile disporre di un fondo *ad hoc* per dare sostegno finanziario a queste

cooperazioni e che vi sia una cornice giuridica entro cui i rapporti tra organi di programmazione e di controllo, ivi compreso il Parlamento, siano definiti con precisione.

In rapporto a ciò esprimiamo quindi una valutazione positiva per il fatto che il vuoto tra gli strumenti della cooperazione che precedentemente esisteva e che aveva portato anche ad alcuni atti discrezionali e discutibili sta per essere colmato da uno strumento necessario.

Resta, certo, la preoccupazione e l'insoddisfazione, che non è solo procedurale, cui alludeva il senatore Boffa, per il modo assai precario in cui stiamo portando a termine l'esame di questo disegno di legge. Ci troviamo sempre più spesso di fronte alla manifestazione di un bicameralismo diseguale. A parte il ritardo nella presentazione di iniziative legislative che pure si erano auspicate fin dal sorgere dei primi episodi di cooperazione Est-Ovest, non vi è dubbio che quando un provvedimento resta sei mesi presso un ramo del Parlamento e l'altro deve poi approvarlo in due ore crolla clamorosamente il saggio principio di un bicameralismo costruttivo teso a migliorare i provvedimenti.

Bisognerà certo trovare il sistema per cui i lavori parlamentari possano svolgersi con maggiore razionalità e quindi con maggiore possibilità di avere un prodotto legislativo corrispondente agli obiettivi.

Svolte tali considerazioni di carattere generale, desidero fare qualche rilievo specifico. Non v'è dubbio che l'articolo 1 rifletta la filosofia e le ragioni di fondo della cooperazione economica e quindi, come tale, dia al provvedimento una sua maturazione. Devo tuttavia esprimere alcune riserve e critiche sull'articolo 2. Mi rendo ben conto che l'importanza di approvare questo disegno di legge è tale da non farci correre il rischio di introdurre emendamenti che lascerebbero il paese privo di uno strumento di tale rilevanza. Ritengo però che in via di applicazione, in tempi successivi, bisognerà tornare su tale articolo.

Basterebbe leggerlo. Intanto, quando in un articolo si fissano due o più priorità, è segno che le priorità non sono tali oppure che bisogna stabilire la priorità delle priorità. Inoltre, è giusto stabilire il vincolo a favore dei programmi che godono di un coordinamento multilaterale; però questo introduce un fattore di valutazione che è spesso in contrasto con la serietà dei programmi e con la necessità magari di guardare alla sostanza degli interventi. In particolare, trovo molto imprudente definire nell'articolo 1 un vincolo di priorità a favore dei paesi partecipanti all'Iniziativa esagonale. Un conto sono i vincoli formali stabiliti nelle leggi; diverso è il riferimento così preciso ad un'iniziativa che può essere sconvolta dall'inserimento di nuovi interlocutori o dall'uscita di scena di alcuni di questi e che può dar luogo a controversie sulle decisioni prese. Se avessimo il tempo, questa norma andrebbe modificata, ma è sufficiente che la mia osservazione resti a verbale.

Condivido invece il comma 4 dell'articolo 1, laddove si stabilisce che il Cipes determina la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti di intervento; questo è molto importante, altrimenti si rischia di compiere soltanto un'opzione finanziaria.

BOFFA. Purchè non resti lettera morta, come in altri casi.

GRANELLI. Costituisce senz'altro una garanzia per la selezione degli interventi il riferimento a decisioni di carattere generale che riguardano un programma definito.

Un po' più rituale - non è un invito a modificare la norma, ma è bene intendersi con il Governo - è il riferimento alla relazione annuale allegata allo stato di previsione della spesa che il Governo trasmette al Parlamento. È necessario che in essa vi siano delle schede sintetiche con i dati essenziali sullo stato dei singoli paesi nei quali si colloca l'intervento: questo renderà più facile valutare le ragioni che hanno portato a preferire un paese piuttosto che un altro; inoltre, il volume degli interventi e degli aiuti sarà stimato non soltanto in relazione ai risultati raggiunti, ma più dinamicamente alla situazione economica in cui si inserisce l'intervento. La filosofia di questa norma è di estremo interesse in quanto i paesi dell'Europa centrale ed orientale sono in fase di superamento di una crisi e quindi è necessario verificare il loro grado di sviluppo.

Importante è anche l'articolo 2, in cui vengono definiti i criteri e le procedure del Cipes, garantendo maggior sicurezza ai fini del controllo. Viene istituito un fondo presso il Mediocredito centrale che, come tutti i fondi istituiti presso le banche, è uno strumento prevalentemente tecnico; però le procedure previste consentono di dare maggiore organicità all'intero intervento e di compiere maggiori verifiche rispetto alle gestioni di tipo tradizionale. Quindi questa norma è senz'altro apprezzabile, anche se occorrerà controllare come funzionerà realmente.

Esprimo invece perplessità in ordine all'articolo 3. Capisco che è difficile prevedere criteri diversi, ma quando nelle leggi si introducono quote percentuali può accadere che non si riesce ad attuare un intervento necessario che oltrepassa il 15 per cento, mentre se resta sotto questo limite è possibile farlo anche se non necessario. La valutazione di merito per me dovrebbe sempre prevalere rispetto agli sbarramenti di natura percentuale. Indubbiamente la norma risponde ad esigenze di equilibrio almeno tendenziale, stabilendo che determinate disponibilità finanziarie vanno riservate al commercio con l'estero, soprattutto per quanto attiene agli interventi sostenuti dalla Cee e da entità internazionali; ma una norma del genere, pur saggia, richiederebbe una valutazione di merito, magari severa. Infatti, possono crearsi zone franche, per le quali una certa quota di intervento è riservata ad un'amministrazione e in quella quota si possono far rientrare anche interventi meno importanti, mentre magari ne restano esclusi altri di una certa rilevanza. Quindi a mio parere l'indicazione di un limite proporzionale va bene, però bisognerebbe stabilire con maggiore precisione la ripartizione dei vari interventi, per non bloccare a priori quelli che possono essere importanti indipendentemente da tali quote.

Per dimostrare che la mia osservazione è massimamente obiettiva farò tale osservazione anche per l'articolo 3, concernente la riserva delle quote per quanto attiene ad interventi affidati a regioni, province, enti locali, università e centri di ricerca, che io sono portato per natura a privilegiare rispetto ad altri tipi di collegamenti di aiuto e di sostegno.

Vorrei sempre che prevalesse l'indicazione del merito nella scelta del tipo di collaborazione piuttosto che una rigida ripartizione proporzionale.

Trovo condivisibile l'articolo 3, anche se risulterà un po' farraginoso nell'applicazione. È comunque giusto legare a vincoli i contributi a titolo gratuito perchè questi ultimi hanno una loro specifica funzione in rapporto alla scelta di tali strumenti. Quindi è bene che la garanzia per stabilire il ricorso a quelle forme di intervento sia ben definita, anche se mi sembra eccessivo che per alcuni di questi interventi, o meglio per la quota di contributi a titolo gratuito, si preveda addirittura di volta in volta il concerto del Ministro degli esteri e del Ministro del tesoro. La ritengo una decisione sproporzionata rispetto al meccanismo che pure si era previsto per una maggiore garanzia di controllo.

L'articolo 3, comunque, è pertinente e puntuale rispetto alla trasparenza e alla possibilità di controllo nell'applicazione della legge.

Altrettanto giudico corretto l'articolo 4 in riferimento al fatto che si debbono concordare con i paesi interessati, e non soltanto unilateralmente, le attività da favorire in modo più specifico e sistematico. Complessivamente, anche nel merito, salvo le riserve inizialmente espresse, ritengo che il provvedimento meriti il nostro convinto sostegno trattandosi di uno strumento senz'altro efficace.

Ho soltanto una domanda da porre al rappresentante del Governo. Vorrei capire per quale ragione l'articolo 5 prevede una modifica dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100, là dove si raddoppia il limite dei 4 anni dalla prima acquisizione. Vorrei sapere per quale motivo si è giunti ad un tale aumento e qual è l'esigenza pratica di modificare un'altra legge nel contesto di questo provvedimento.

Concludo con un'osservazione relativa alla copertura finanziaria, in attesa del parere della Commissione bilancio. Abbiamo detto che si tratta di uno strumento importante, che il paese ha bisogno di colmare un vuoto arricchendo le proprie possibilità d'intervento nella cooperazione internazionale, nella fattispecie tra Est ed Ovest, e che è bene ricondurre tutto su un binario giuridico più chiaro e trasparente, con fondi *ad hoc* che impediscano spostamenti di interventi da una parte e dall'altra. Tutto ciò è giusto, ma francamente i 150 miliardi per il 1991, i 250 miliardi per 1992 ed i 500 miliardi per il 1993, se si pensa alla vastità e alla portata dei problemi che abbiamo di fronte, rappresentano quasi un *pro forma* dell'esistenza di alcuni strumenti finanziari che dovrà senz'altro essere rivisto nella sua quantificazione se vorremo essere all'altezza dei problemi esistenti.

Non chiedo in questo momento soltanto un prevedibile aumento delle poste di bilancio per dare efficacia alla legge, ma mi auguro che il loro aumento sia accompagnato da una accentuazione dei criteri di programmazione. Non possiamo dimenticare che Est-Ovest, Nord-Sud, bilaterale-multilaterale, rappresentano strumenti di intervento finanziario a sostegno della cooperazione che non possono essere valutati uno per uno ma devono essere collegati in una visione d'insieme della politica internazionale del nostro paese.

Mi auguro che questo inizio sotto il profilo della copertura finanziaria sia un modo prudente di garantire l'ordinaria amministrazione, per andare poi ad un aumento delle poste di bilancio relative a tali

interventi, nel contesto di una maggiore programmazione di tutte le potenzialità di cui il nostro paese dispone per aumentare la propria cooperazione internazionale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sospendo brevemente la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 10,25, sono ripresi alle ore 10,40.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Comunico che la Commissione bilancio, sia pure in modo informale, ha segnalato alcune anomalie concernenti la norma di copertura per le quali il testo, così come è stato presentato, sarebbe di difficile approvazione; pertanto, ha consigliato di suggerire al rappresentante del Ministero degli affari esteri di prendere contatti con il Ministero del tesoro per chiarire alcuni punti.

Poichè tali chiarimenti richiederanno un'interruzione dei lavori più lunga del previsto, sospendo nuovamente la seduta.

(I lavori, sospesi alle ore 10,45 sono ripresi alle ore 18,50).

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Riprendiamo la discussione generale sul disegno di legge n. 3206.

MARGHERI. Signor Presidente, vista la situazione, ritengo che ci si debba limitare ad una semplice dichiarazione di voto. Lavoriamo praticamente in regime monocamerale, per cui ci tocca soltanto registrare il lavoro compiuto dalla Camera dei deputati.

Riteniamo però che la legislatura non possa terminare senza fornire al nostro paese uno strumento valido per intervenire nei rapporti con i paesi dell'Est europeo, in particolar modo alla luce di quei profondi cambiamenti che sono avvenuti e che ancora avvengono in quella parte del nostro continente.

Gli sforzi compiuti non possono farci dimenticare il tempo perduto, al punto che ci troviamo in condizioni che è poco definire di disagio.

Il senatore Boffa è già intervenuto a nome della mia parte politica nel merito del provvedimento, ma vorrei aggiungere qualche riflessione. Leggendo il testo si ha l'impressione che si tratti ancora di un «semilavorato», talmente sono numerose le imprecisioni e gli aspetti da rivedere; probabilmente, dopo una prima fase di sperimentazione, sarà opportuno procedere ad una revisione della norma.

Così come coloro che hanno lavorato alla redazione del provvedimento, sono convinto dell'opportunità di una strategia di rapporti multilaterali, per evitare che alcuni paesi forti creino condizioni di subalternità rispetto ai paesi dell'ex Unione Sovietica o dell'Europa orientale che si sono incamminati per una nuova via. Rispetto a questa enunciazione di principio mi sembra però di cogliere una contraddizione nel riferimento alla «Iniziativa esagonale»: mentre per i programmi esecutivi multilaterali c'è una eccessiva genericità, nel caso dell'Iniziativa esagonale vi è un'eccessiva precisione. Probabilmente il tempo avrebbe consentito di compiere un lavoro più equilibrato.

Ma c'è un problema di fondo. Non si può pensare di partire in questi rapporti multilaterali con una dimensione finanziaria così ristretta; non è vero che intanto è utile incardinare un finanziamento e poi si vedrà: la situazione esplosiva nella quale si trovano quei paesi richiederebbe un impegno diverso. Peraltro le cifre sono suddivise percentualmente in maniera quasi incomprensibile: ad esempio non si sa bene che cosa significhi che fino all'8 per cento si possono appoggiare i programmi predisposti dal Ministero dell'interno con i ministeri dell'interno degli altri paesi.

Una certa preoccupazione deriva anche dalla frammentazione degli interventi privati nei diversi campi.

Viene poi stabilito all'articolo 2 che le iniziative di collaborazione sono realizzate attraverso la concessione di contributi su crediti finanziari, relativi ad una capitalizzazione massima di 30 miliardi di lire - cifra davvero irrisoria - per ogni iniziativa su cui concedere il contributo, per interventi realizzati da imprese italiane o comunitarie o dei paesi menzionati all'articolo 1, in materia di riconversione industriale e agricola, per il risanamento ambientale, igienico e sanitario, in campo energetico, per la modernizzazione del turismo nonché in materia di restauro artistico ed urbano. Mi chiedo davvero a cosa possano servire 30 miliardi se si vuole procedere alla riconversione industriale ed agricola nei paesi dell'ex Unione Sovietica, che si trovano a fare i conti con la crisi della grande industria. Con cifre simili potremmo forse tentare di agevolare la piccola e media industria, ma per avere un indotto occorre prima trasformare la grande industria.

Affidiamo tutto questo soltanto agli impegni multilaterali? Non è detto, perchè è affidato ai programmi della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Allora, in termini di strategia economico-finanziaria, gli strumenti previsti con questa legge per un verso sono insufficienti e per un altro verso contraddittori, perchè il fondo del Mediocredito centrale funziona già da anni e ha già i suoi criteri; se si confrontano i criteri del fondo del Mediocredito centrale - così come ha funzionato finora - con quelli indicati dagli articoli cui ho fatto riferimento, si scoprono immediatamente differenze e contraddizioni sostanziali.

I fondi che il Mediocredito ha utilizzato finora saranno utilizzati allo stesso modo, mentre quelli previsti dalla legge al nostro esame seguiranno una normativa completamente diversa e si creerà pertanto una disparità sulla quale avrei voluto avere il tempo di discutere.

Tutti questi elementi provocano degli interrogativi, che si aggravano sapendo che in questa legge è completamente assente la problematica della ricerca tecnologica (non saranno certo gli studi in comune tra università dell'Est e dell'Ovest o tra organizzazioni non governative a supplire il problema di massicci trasferimenti di tecnologie dall'Occidente all'Oriente resi necessari dalle esigenze di ristrutturazione industriale) e ritengo pertanto che ci troviamo di fronte ad un «semilavorato» imperfetto, che avrebbe dovuto essere migliorato, sul quale si sarebbe dovuto compiere un approfondimento per rispondere meglio alle esigenze da cui lo stesso provvedimento prende origine.

Pur con tutte queste riserve che desidero restino a futura memoria, riteniamo però che l'esigenza prioritaria sia comunque quella di

disporre di uno strumento operativo di cui dobbiamo assolutamente munirci, per cui daremo il nostro voto favorevole a questa legge, anche se non possiamo esimerci dal dire che ci troviamo di fronte ad una prima ed imperfetta normativa, che bisogna rivedere il più presto possibile.

COLOMBO. Condivido le osservazioni dei colleghi circa l'importanza del provvedimento e quindi il rammarico per il ritardo e la strozzatura del dibattito. Il disegno di legge fa parte della grande sfida epocale rappresentata dal mutamento del sistema dei paesi dell'Europa centrale e orientale, che ha trovato tutti impreparati, sia chi credeva in quel sistema sia chi non vi credeva.

Approfitto della presenza del sottosegretario Vitalone, che è sempre presente nei vari organismi che si occupano di questo problema, per dire che anch'io sono favorevole al provvedimento, anche se devo rilevare che forse stiamo mancando una grande occasione: mi riferisco al ripensamento del disegno globale che dobbiamo cercare di realizzare per aiutare i nostri amici dell'Est a prendere la via della stabilità e dello sviluppo. In questo provvedimento c'è il riferimento al Cipes che elabora i progetti paese. Però non siamo davanti ad un progetto paese, ma ad un grande cambiamento di sistema; anzi di più, è la prima volta che la storia ci mette di fronte al passaggio da un sistema collettivista ad un sistema che neanche noi occidentali sappiamo suggerire in termini precisi. Guai se dovessimo proporre una serie di progetti paese per realizzare l'economia di mercato nell'Est, perchè probabilmente non è l'economia di mercato la soluzione esatta: il sistema capitalistico ha senz'altro dei pregi nel calcolare la produttività dei vari fattori economici, ma non si può pensare che sia questo l'obiettivo verso cui debbano camminare i paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Recentemente sono stato in Romania e ho tratto la convinzione che non basti scopiazzare i nostri sistemi o i nostri regolamenti, non è realizzando il sistema di sviluppo dell'Europa occidentale o degli Stati Uniti d'America che si garantirà un minimo di stabilità e di sviluppo a questi paesi. Pertanto suggerisco al sottosegretario Vitalone di cercare un foro (probabilmente la recente conferenza negli Stati Uniti d'America e il Gruppo dei G7), un momento in cui poter fare un grande sforzo di approfondimento culturale per individuare veramente la terza via, che probabilmente è quella che meglio si adatta alle condizioni storiche degli ex paesi comunisti. Senza questo approfondimento culturale corriamo il rischio di fare la solita assistenza in un sistema che probabilmente ha bisogno di qualcosa di diverso. Quando in Romania, a proposito della legge sulla privatizzazione dell'industria di Stato, si pensa di assegnare il 10 o il 20 per cento della proprietà degli impianti statali ai dipendenti che hanno lavorato alla creazione di questa ricchezza si fa una grande affermazione di principio, ma non si mette affatto in moto un processo economico, perchè il problema principale è quello della nuova linfa che deve essere messa nel sistema produttivo e non certamente il diritto di proprietà.

Probabilmente bisognerà iniziare dall'agricoltura dando la terra ai contadini, mettendola a disposizione delle unità produttive e allora si riuscirà ad incrementare la produttività e a dare inizio al processo di

accumulazione che poi permetterà di affrontare il problema della ristrutturazione industriale.

Faccio queste considerazioni perchè di simili argomenti si parla a svariati livelli, ma se il mondo occidentale non si ferma un momento per elaborare insieme agli economisti e ai tecnici dell'Europa orientale un minimo di strategia globale, correremo il rischio di fare una pioggerellina di marzo che non penso potrà dare grandi risultati; bisogna comunque appoggiare - come il Governo sta facendo - tutti gli sforzi a livello internazionale: l'idea di un piano organico - un nuovo piano Marshall - in termini di visione globale, culturale, strategica e anche di realizzazione concreta non deve restare una battuta: il collegamento della Comunità europea e del Gruppo dei G7 è indispensabile per aiutare veramente i paesi dell'Europa centrale ed orientale. Ricordiamoci che per fare qualcosa di significativo sono necessari alcuni miliardi di dollari, che però non abbiamo a disposizione ed è pertanto giocoforza unire tutti i rigagnoli per realizzare un investimento rilevante in grado di cambiare la realtà.

Per concludere faccio un'osservazione circa la garanzia che questi fondi non distolgano l'attenzione e la volontà politica del Governo dall'impegno sulla linea Nord-Sud. Lo abbiamo già detto in molte altre circostanze, ma forse vale la pena di ribadirlo: l'Italia è sempre stata all'avanguardia nei rapporti con i paesi in via di sviluppo e si deve pensare che gli interventi sulla linea Ovest-Est debbano essere aggiuntivi rispetto a quelli sulla linea Nord-Sud.

Infine chiedo all'onorevole Sottosegretario chi gestirà questi fondi a livello di Ministero degli esteri: rientrano nel comparto della cooperazione, saranno gestiti dal compartimento degli affari economici? In termini di struttura questo nuovo canale come si inserirà nella strategia e nella organizzazione del Ministero degli esteri? Non c'è bisogno di sottolineare che la presenza del nostro paese nei vari settori è un problema di responsabilizzazione ma anche di produttività globale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do notizia che è giunto il parere favorevole della Commissione bilancio; desidero esprimere, anche come relatore, il disappunto per aver dovuto lavorare in queste condizioni, registrando esclusivamente il lavoro fatto da altri. Disappunto che si estende al merito della questione, perchè sicuramente una lettura del testo conferma ciò che molti colleghi hanno già detto circa la necessità di apportare emendamenti; le condizioni, tuttavia, sono quelle che sono e non abbiamo certamente la possibilità di intervenire sul provvedimento come avremmo desiderato.

VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero esprimere delle brevi considerazioni che non toccheranno il tecnicismo dell'articolato, rispetto al quale sono state avanzate obiezioni circa alcune sue imperfezioni che un esame più tranquillo avrebbe potuto consentire di evitare.

Questo provvedimento giunge, al termine della legislatura (probabilmente questa è l'ultima riunione della Commissione), alla sua

approvazione definitiva: è un fatto di straordinario significato politico e di grande rilievo solidaristico. Il provvedimento si situa nell'ambito delle scelte più importanti che sono state compiute in tempi recenti per corrispondere alle richieste avanzate dai paesi dell'Europa centrale ed orientale, attraversati dai benefici venti di rinnovamento ma anche chiamati a fare i conti con enormi problemi di ordine economico.

Desidero approfittare di questa occasione per rivolgere un sincero ringraziamento alla Commissione per aver lavorato in modo eccezionalmente sensibile, talvolta superando gli affaticamenti causati dall'iniziativa legislativa del Governo che la velocità dei tempi con i quali siamo stati chiamati ad accompagnare l'impetuosa stagione di avvenimenti nell'Europa centrale ed orientale ha reso straordinaria. Desidero anche rivolgere un apprezzamento per il clima di armonica collaborazione con la quale si sono affrontati i passaggi difficili, realizzando quel risultato che solo pochi momenti fa il presidente Andreotti ha solennizzato nel suo discorso all'Assemblea richiamando la particolare unanimità di valutazioni che ha spesso accompagnato le scelte fondanti di politica estera compiute dal Governo e dal Parlamento.

Circa il merito del provvedimento, esso serve ad allineare l'Italia agli altri paesi occidentali che già da tempo si sono dotati di norme di ordine generale, come il Giappone, la Francia, la Germania e gli stessi Stati Uniti. Strumenti che hanno consentito all'Ocse di mettere a disposizione dei paesi dell'Europa centrale ed orientale alcune prime risorse per procedere alla ristrutturazione economica. Grazie alla decisione del Parlamento di stanziare 100 miliardi attraverso la legge n. 49 non siamo rimasti del tutto fuori dall'area d'intervento, anche se questi primi interventi sono stati sostanzialmente limitati alla Polonia e all'Ungheria, i primi paesi ad avviarsi sulla strada delle riforme. Operazioni che non hanno avuto quella organicità che il senatore Colombo con saggezza suggeriva come linea guida delle future strategie per dare respiro ed efficacia ad interventi che rischierebbero altrimenti di essere delle «pioggerelline di marzo».

Abbiamo fatto molto sul piano delle forniture alimentari; ma per la transizione verso l'economia di mercato, per il rilancio di questi paesi dovremo fare di più. Essi hanno bisogno di un grande apporto di capitali. La più recente ed autorevole stima della Banca mondiale parla di un fabbisogno di 20 miliardi di dollari all'anno per i prossimi vent'anni, naturalmente escludendo i paesi dell'ex Unione Sovietica: sono ordini di grandezza ai quali non è pensabile fare fronte con il solo credito dei governi dei paesi avanzati, anche perchè ciò comporterebbe una diminuzione degli interventi in favore dei paesi in via di sviluppo degli altri continenti. D'altronde se la maggior parte del fabbisogno di questi paesi dovesse essere coperta soltanto con i prestiti, il loro debito estero crescerebbe in modo vertiginoso ed il costo del servizio finirebbe per bloccare qualsiasi prospettiva di sviluppo. Di qui l'esigenza di fare affidamento oltre che sui finanziamenti interni anche sulle attività che si possono sviluppare. Compito principale della cooperazione internazionale è quello di aiutare i governi locali a creare condizioni migliori per lo sviluppo interno e per attirare capitale di rischio straniero: tale obiettivo può essere raggiunto soltanto attraverso la realizzazione di programmi organici di cooperazione, di consulenza, di formazione

professionale e manageriale, accompagnati da adeguati interventi di ammodernamento delle infrastrutture.

I 900 miliardi previsti dal provvedimento sono sicuramente una risorsa limitata, ma dobbiamo tener presente che si tratta di somme destinate a maggiori sforzi sul piano multilaterale, a contributi per interessi su crediti - che si auspica siano sempre più ampi - provenienti dal mercato finanziario oppure a progettazioni che dovrebbero svolgere una sorta di effetto volano per indurre nuovi investimenti.

Il limite di 30 miliardi, spesso ricordato come particolarmente soffocante delle iniziative segnalate dalla legge, riguarda le quote di credito sulle quali può essere concesso il contributo per gli interessi, ed è stato introdotto da un emendamento parlamentare.

Signor Presidente, vorrei concludere auspicando che questa legge possa incoraggiare una migliore collaborazione, come è stato poc'anzi sottolineato dal senatore Colombo, a livello di Comunità europea, a livello di paesi del G24, tra tutte le organizzazioni internazionali. Stamane si è parlato delle priorità, si è accennato al rischio di un invecchiamento precoce della legge con riferimento all'Iniziativa esagonale; posso già anticipare che nella prossima riunione di Klagenfurt, prevista per il mese di marzo, l'Iniziativa perderà i suoi caratteri di geometria variabile e assumerà la denominazione di un contenitore più ampio che dovrebbe chiamarsi iniziativa centroeuropea.

È importante sottolineare che aver mirato su questa realtà è una caratteristica della nostra politica estera; insieme all'Austria noi ci siamo assunti il compito di aiutare i paesi dell'Europa centro-orientale sulla via di un accelerato sviluppo socio-economico. In questa prospettiva si situano gli interventi previsti dalla Esagonale; sono sforzi che dovremo ulteriormente compiere, possibilmente cercando nuove e diverse collaborazioni: basta considerare che alla priorità geografica si affianca l'Albania, che allo stato è sostanzialmente e pressochè esclusivamente a carico della cooperazione e del sostegno italiano. È evidente che per quanto possibile si dovrà operare per estendere la rete di questi interessi e di queste iniziative solidaristiche e delle correlative responsabilità.

Non vorrei lasciare senza risposta quanto stamane ha rilevato il senatore Granelli, che chiedeva delle spiegazioni sull'articolo 5; è una proposta avanzata alla Camera dei deputati dal relatore, che non ha meritato obiezioni e che al relatore era stata richiesta dalla SIMES e dal Mediocredito centrale; il periodo di 4 anni per la partecipazione della SIMES al capitale delle imprese è stato ritenuto troppo breve per consentire un avviamento delle aziende statali tale da consentire gli opportuni ritorni degli investimenti effettuati.

ORLANDO. Annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo condividendo le osservazioni dei colleghi Colombo e Granelli, ma anche molte considerazioni svolte dal collega Margheri.

Essendo questa l'ultima riunione della Commissione voglio approfittare dell'occasione per rivolgere anche a nome del mio Gruppo parole di vivo apprezzamento per l'equilibrio e la saggezza con cui il Presidente ha diretto i lavori in questi cinque anni.

Analogo apprezzamento va al Governo, anche se devo dire che il Ministro è stato «scarso di nostri comandi», come dicono i napoletani.

PRESIDENTE. Anch'io ringrazio tutti i colleghi per il lavoro svolto.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei Paesi dell'Europa centrale ed orientale, il Ministero degli affari esteri promuove, nei confronti degli stessi Paesi, la collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno del processo di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo, la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo, secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

2. Sono considerate prioritarie le iniziative da realizzarsi nell'ambito del coordinamento multilaterale esercitato dalla Comunità economica europea e dalle altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia parte. Sono considerati prioritari altresì gli interventi individuati nell'ambito del programma di collaborazione economica con i Paesi partecipanti all'«Iniziativa Esagonale», nonchè i programmi esecutivi in sede di collaborazione interregionale multilaterale.

3. Su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonchè, per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, e d'intesa con i Ministri di volta in volta interessati, il Comitato interministeriale per la politica economica estera (Cipes), in riunioni cui partecipano anche i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente, formula gli indirizzi generali della collaborazione con i Paesi di cui al comma 1 e provvede per ciascuno di essi all'approvazione di un programma organico di collaborazione da attuarsi attraverso accordi intergovernativi e iniziative concordate in sede multilaterale.

4. Il Cipes, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi approvati e dei singoli programmi-paese:

a) determina la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento, con particolare riguardo alla ripartizione tra intervento multilaterale e bilaterale;

b) approva la relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri ai sensi del comma 5.

5. Annualmente, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, viene trasmessa al Parlamento una relazione previsionale e programmatica predisposta dal Ministro, contenente le proposte e le motivazioni riguardanti la ripartizione delle risorse finanziarie previste dalla presente legge, la scelta delle priorità e dei singoli Paesi, l'indicazione degli strumenti di intervento e il grado di

coordinamento degli stessi con gli altri interventi di organismi finanziari nazionali e di organizzazioni internazionali nei Paesi di cui al comma 1. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi e delle collaborazioni realizzate con organismi finanziari nazionali e con organizzazioni internazionali. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere su tale relazione in occasione dell'esame del medesimo stato di previsione.

6. Il Cipes, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi e dei programmi-paese approvati in quella sede, delibera direttive alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, in ordine al carattere prioritario degli interventi collegati alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 3, ed a quelli di supporto alle iniziative effettuate da parte dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonchè ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

È approvato.

Art. 2.

1. Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1 sono realizzate attraverso:

a) cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Comunità economica europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziari internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino le finalità della presente legge;

b) la concessione di contributi su crediti finanziari, relativi ad una capitalizzazione massima di 30 miliardi di lire per ogni iniziativa su cui concedere il contributo, per interventi realizzati da imprese italiane o comunitarie o dei Paesi di cui all'articolo 1, in materia di riconversione industriale e agricola; per il risanamento ambientale, igienico e sanitario; in campo energetico; per la modernizzazione del turismo nonchè in materia di restauro artistico ed urbano.

2. Il Cipes, nelle riunioni di cui all'articolo 1, comma 3, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonchè, per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, può stabilire, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, che, tenuto conto dello sviluppo della collaborazione nell'area interessata e con particolare riferimento alla cooperazione in sede multilaterale, le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, possano essere effettuate anche in settori diversi da quelli indicati al comma 1, lettera b), del presente articolo ed all'articolo 3.

3. In conformità ai criteri di ripartizione stabiliti dal Cipes, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le quote destinate alle iniziative di cui al comma 1.

4. Le quote destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera *a*), affluiscono ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

5. La quota stabilita dal Cipes per gli interventi di cui al comma 1, lettera *b*), è conferita ad apposito fondo istituito ai sensi della presente legge presso il Mediocredito centrale. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere un contributo sugli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, per i crediti di cui al comma 1, lettera *b*).

6. Una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo ed al comma 3, lettere *a*), *b*) ed *e*) dell'articolo 3, è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza rispondenti alle finalità della presente legge, nonché dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

7. Una quota non superiore all'8 per cento delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge è attribuita, relativamente agli aspetti di propria competenza, al Ministero dell'interno per l'attuazione, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, di forme di collaborazione con gli Stati interessati previste dalle norme vigenti.

8. Una ulteriore quota delle disponibilità destinate alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a*), *b*) ed *e*), è attribuita per i programmi di collaborazione interregionale di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni della presente legge, nonché, in particolare tramite l'Istituto nazionale per il commercio estero, per attività e iniziative di assistenza in materia di commercio estero, per favorire lo sviluppo di strutture e strumenti a sostegno delle esportazioni dei Paesi di cui all'articolo 1.

9. In casi di necessità accertati dal Ministero degli affari esteri e su richiesta dei Paesi destinatari delle misure previste dalla presente legge, possono essere disposte dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, forniture di prodotti aventi finalità umanitarie. La fornitura dei prodotti agricolo-alimentari è effettuata alle migliori condizioni di mercato interno e internazionale.

10. I progetti, gli interventi e le opere finanziati con gli stanziamenti previsti dalla presente legge devono essere accompagnati da un'apposita valutazione di impatto ambientale, come definita dalla normativa comunitaria e dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri.

È approvato.

Art. 3.

1. Il Cipes riserva una quota pari ad almeno il 15 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge per ogni esercizio finanziario a progetti promossi o affidati parzialmente o totalmente a regioni, province ed enti locali, università, centri di ricerca pubblici e privati

senza fini di lucro, organismi di formazione professionale, associazioni ambientaliste, organizzazioni cooperative, mutualistiche e associative che operino nei settori dell'economia sociale, organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Comunità economica europea o da altri organismi internazionali o dal Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, purchè operino senza fini di lucro.

2. I progetti di cui al comma 1 promossi da organizzazioni non governative debbono essere obbligatoriamente realizzati con la collaborazione di un analogo soggetto dello Stato estero, scelto dagli enti promotori che restano responsabili della gestione. I progetti possono essere approvati dal Ministro degli affari esteri sulla base di specifiche motivazioni, anche quando non siano stati concordati nei programmi-paese. L'erogazione dei contributi alle organizzazioni è effettuata sentito il parere dell'apposita Commissione per le organizzazioni non governative, istituita dall'articolo 8, comma 10, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e sulla base di quanto disposto dall'articolo 29 della medesima legge, in quanto applicabile. Ai volontari e ai cooperanti delle predette organizzazioni non governative si applica la disciplina disposta dagli articoli da 31 a 35 della citata legge n. 49 del 1987.

3. I contributi a titolo gratuito sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi, da svolgersi all'estero ed in Italia anche per progetti di reinsediamento nei Paesi di origine ed anche se utilizzino strumenti di intervento diversi da quelli previsti nella presente legge;

b) la formazione e l'assistenza in materie giuridico-istituzionali dirette in particolare ai giovani e alle associazioni giovanili; i programmi coordinati con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la riqualificazione dei lavoratori e il loro impiego nelle *joint-ventures*, nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato;

c) programmi di promozione e collaborazione nei settori dell'economia sociale, della tutela e salvaguardia ambientale, dell'economia mutualistica, cooperativa e associativa, per lo sviluppo di attività produttive e per la gestione di servizi con la diretta partecipazione dei soci;

d) la cooperazione nei settori: scientifico, tecnologico, culturale, scolastico, della formazione e della informazione, in base a quanto previsto in accordi tra l'Italia e i Paesi interessati o tra gli enti preposti alla materia nei rispettivi Paesi;

e) studi e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia sociale, nonché nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

4. Per le iniziative di cui alla lettera e) del comma 3, la quota dei contributi a titolo gratuito rispetto ai costi totali delle iniziative stesse è definita di volta in volta dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

È approvato.

Art. 4.

1. Sulla base degli indirizzi generali e dei programmi-paese approvati dal Cipes nelle riunioni di cui all'articolo 1, comma 3, il Ministero degli affari esteri concorda con i Paesi interessati le attività e gli interventi volti alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3. Tali iniziative sono adottate d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Ministero del commercio con l'estero, e, per quanto di rispettiva competenza, con gli altri Ministeri interessati.

2. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di collaborazione previsti dalla presente legge, ad eccezione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), il Ministro degli affari esteri può stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici, con soggetti privati che non perseguono fini di lucro, con organizzazioni internazionali ed organismi che ne fanno parte, con università, con istituti universitari e con consorzi costituiti tra i suddetti soggetti. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni di cui alle vigenti leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata.

3. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, può predisporre capitolati-tipo e disciplinari-tipo per le procedure di cui al presente articolo e si avvale, ai fini delle valutazioni necessarie per le decisioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del Mediocredito centrale. Per le valutazioni relative alle iniziative di cui all'articolo 3, il Ministro degli affari esteri si avvale di enti ed istituzioni di notoria esperienza nei settori considerati, contenuti in un elenco approvato con decreto dello stesso Ministro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le valutazioni previste dal presente comma devono essere tenute in considerazione, oltre che ai fini delle decisioni sulle specifiche iniziative, anche ai fini della determinazione delle priorità.

4. Per ogni singolo intervento la spesa a carico dello Stato è stabilita in misura invariabile qualunque sia l'effettivo onere sostenuto dal soggetto pubblico o privato nell'esecuzione dell'intervento stesso. Qualora occorra, per lavori o servizi suppletivi ed imprevisti, far fronte a nuovi oneri, si provvede con atto aggiuntivo da approvare con le stesse forme del contratto principale. Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non può superare di oltre un quinto quello originariamente previsto, rimanendo a totale carico del soggetto contraente la eventuale maggiore spesa occorrente. Può altresì essere disposto che la spesa a carico dello Stato sia erogata in un'unica soluzione al momento della liquidazione della prestazione, oppure ripartita in più rate annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi.

5. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede, anche con le modalità di cui al comma 3, alla verifica in ordine all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in particolare verificando la rispondenza delle prestazioni eseguite alle condizioni, alle modalità e agli obiettivi contenuti nelle convenzioni e nei contratti di cui al comma 2. In caso di accertamento di carenze nell'esecuzione dei servizi o dei lavori affidati, nonchè di mancata trasmissione di atti o documenti utili alla verifica della loro corretta

esecuzione, o di trasmissione di atti o documenti contenenti indicazioni non veritiere, il Ministro degli affari esteri può revocare con proprio decreto i finanziamenti disposti.

6. Il Ministro degli affari esteri, per gli interventi di cui all'articolo 3, convoca apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare autorizzazioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali, comunque interessati per competenze di settore all'attuazione degli interventi stessi. Alla conferenza di servizi si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

È approvato.

Art. 5.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, le parole: «entro quattro anni dalla prima acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro otto anni dalla prima acquisizione».

È approvato.

Art. 6.

1. Gli enti interessati agli interventi previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono le regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla società finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 19 del 1991 possono partecipare, direttamente o indirettamente, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione finanziaria della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano produce gli effetti di cui all'articolo 2, comma 8, della citata legge n. 19 del 1991 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area delle province di Trento e di Bolzano.

È approvato.

Art. 7.

1. Ai fini della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi nel 1991, di lire 250 miliardi nel 1992 e di lire 500 miliardi nel 1993. Al conseguente onere si provvede, quanto a lire 150 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale», e quanto a lire 250 miliardi per il 1992 e a lire 500 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale».

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 19,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. MARISA NUDDA